



COMUNE DI ANOIA
CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

N.14 dell'11.04.2017

DELIBERAZIONE DELL'ORGANO STRAORDINARIO DI LIQUIDAZIONE

OGGETTO: **NON ammissione alla massa passiva del dissesto finanziario. Avv. RUFFO**
Corradina C.F.: *770017815* P.I.: 02568230136.

L'anno duemiladiciassette addì undici del mese di aprile alle ore 17,30 nella Sede comunale, l'Organo straordinario di liquidazione, nominato con D.P.R. del 14 agosto 2013 nella persona della Dott.ssa SCAPPATURA Giuseppa, ai sensi dell'art.252 del Decr. Lgs. n.267/2000, ha adottato la presente deliberazione.

Il Commissario Straordinario di Liquidazione

Visto il T. U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Premesso

che il Comune di Anogia con Deliberazione del Consiglio Comunale n.19 del 4 maggio 2013, immediatamente esecutiva, ha dichiarato lo stato di dissesto finanziario;

che con D.P.R. del 14 agosto 2013 è stato nominato il Commissario straordinario di liquidazione per l'amministrazione della gestione e dell'indebitamento pregresso, nonché per l'adozione di tutti i provvedimenti per l'estinzione dei debiti dell'Ente;

che in data 3.10.2013 il citato Decreto presidenziale è stato formalmente notificato al Commissario Straordinario di liquidazione: Dott.ssa Scappatura Giuseppa;

che, ai sensi dell'art. 252, comma 2, del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267 e succ. mod. ed integr., in data 4.10.2013 la stessa si è regolarmente insediata presso la Sede municipale del Comune di Anogia;

che, ai sensi dell'art.254, comma 2, del T.U.E.L., con Delibera n.1 del 4.10.2013 il Commissario straordinario di liquidazione ha avviato le procedure dirette all'accertamento della massa attiva e passiva provvedendo alla pubblicazione in pari data dell'avviso per la presentazione delle istanze di ammissione alla massa passiva da parte dei creditori;

che con deliberazione n.5 del 22 maggio 2014 l'O.S.L. ha proposto all'Amministrazione Comunale la procedura semplificata di accertamento e liquidazione dei debiti di cui all'art.258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267";

che con la deliberazione della Giunta Comunale n.24 del 30 maggio 2014 avente ad oggetto "Adesione alla proposta dell'Organo straordinario di liquidazione di adozione della modalità semplificata di liquidazione di cui all'art.258 del D. Lgs. n.267/2000", il citato organo di Governo del Comune di Anogia ha ritenuto di aderire alla suddetta proposta;

che con la propria deliberazione n.7 del 30 ottobre 2014 sono stati fissati i criteri e le procedure che saranno seguiti in ordine alla modalità semplificata di liquidazione di cui all'art. 258 del Decr. Lgs. 18.8.2000, n.267;

Viste

l'istanza di ammissione alla massa passiva di questo dissesto prodotta in data 27/11/2013 ed acquisita al protocollo di questo Comune il 3/12/2013 con n.4951, con la quale l'Avv. RUFFO Corradina C.F.: "QuilM" P.I.:02568230136 con Studio in Giffone, ha chiesto l'ammissione al passivo dell'importo di euro 7.249,88 "per la prestazione professionale di assistenza legale resa nel procedimento innanzi al Tribunale di Palmi Sez. Distaccata di Cinquefrondi, R.G. n.162/04 nella causa tra il Comune di Anioia contro Marramao Giorgio Francesco, giusto conferimento avvenuto con Delibera della Giunta Municipale n.59/05 del 13/05/2005, per l'importo di € 7.249,88", di cui alla nota specifica del 24/09/2010, trasmessa in pari data ed acquisita al protocollo con n.4607 del 27/09/2010;

la nota n.1228 del 18/03/2014 con la quale il Responsabile dell'Area Amministrativa ha trasmesso la Delibera G.M. n.59 del 13/05/2005 di nomina del suddetto Legale, le relative determinazioni di impegno e di liquidazione dell'acconto, attestando il debito fuori bilancio relativo alla citata prestazione;

la nota n.3125/58 C.S.L. del 4/08/2015 con la quale questo O.S.L. ha richiesto al Legale ed al Responsabile dell'Area Amministrativa l'integrazione degli atti relativi al giudizio in questione, nonché il visto di congruità rilasciato dell'Ordine competente ai sensi dell'art.8, comma 7, del D.P.R. 24/08/1993, n.378 in ordine ai suddetti compensi professionali;

la nota di riscontro del 3/09/2015 trasmessa dal Legale in indirizzo, acquisita al protocollo con n.3457 del 4/09/2015 priva di documentazione probatoria;

Rilevato

che, dalla documentazione trasmessa dall'istante e dall'istruttoria esperita dell'Area Amministrativa non risultano prodotti a questo Ufficio gli atti del giudizio in questione, gli atti e/o documenti quali elementi di prova della non intervenuta prescrizione del credito ai sensi dell'art.2956 C.C., né il predetto visto di congruità dell'Ordine competente ai sensi dell'art.8, comma 7, del D.P.R. 24/08/1993, n.378;

Ritenuto

pertanto, che non sussistono i presupposti di legge per l'ammissione del credito vantato dall'Avv. RUFFO Corradina C.F.: "QuilM" P.I.:02568230136 con Studio in Giffone di euro 7.249,88 alla massa passiva;

Dato atto

che questo O.S.L. ha inviato al suddetto istante con prot. n.5681/56 C.S.L. del 12/12/2016, la comunicazione a titolo di preavviso di diniego all'ammissione alla massa passiva, ai sensi dell'art.10 bis della Legge n.241/90 e s.m.i. a cui, nei termini di legge, non risulta pervenuto alcun riscontro;

che, ad esclusione del presente originale e degli atti sottoscritti dalle parti, nelle ulteriori copie della medesima si provvederà ad evitare di indicare i dati sensibili ivi contenuti, sostituendoli con la dizione "omissis";

Richiamati

gli artt. 252 e 254 del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267;

il D.P.R. 24.08.1993, n.378;

il Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

le "Linee guida in materia di trattamento di dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web" adottate con delibera n.088 del 2.3.2011 dal Garante per la protezione dei dati personali;

delibera

1. di richiamare la premessa e la narrativa al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

2. di **non ammettere** alla massa passiva l'importo di euro 7.249,88;
3. di **comunicare** la presente deliberazione al creditore al recapito indicato;
7. di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decr. Lgs. 18.8.2000 n.267 e dell'art.4, comma 6, del D.P.R. 24 agosto 1993, n.378;
8. di disporre la pubblicazione di copia della presente delibera ai sensi dell'art.124 del Decr. Lgs. 18.08.2000, n.267 con i limiti imposti dalla richiamata normativa in ordine ai dati sensibili ivi contenuti.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Commissario straordinario di liquidazione
(Giuseppa Scappatura)

